CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 23 maggio 2007 (OR. en)

8978/07

ACP 78
FIN 204
COAFR 146
RELEX 278
PESC 506

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE riguardo ad una decisione intesa a consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE riguardo ad una decisione intesa a consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000[1], riveduto dall'accordo[2] che modifica il suddetto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005,

---

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[2] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27. Accordo applicato in via provvisoria a norma della decisione n. 5/2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'11 dicembre 2003, volta a destinare le risorse della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo alla creazione di un Fondo per la Pace in Africa[1], ha stabilito il necessario sostegno finanziario per l'istituzione di un Fondo per la pace in Africa.

(2) Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007 ha riconosciuto che è necessario discutere urgentemente il finanziamento della missione dell'Unione africana in Darfur/Sudan (AMIS).

(3) Le risorse stimate messe a disposizione dalla dotazione intra-ACP per la ricostituzione del Fondo per la Pace in Africa fino all'entrata in vigore del decimo Fondo europeo di sviluppo ("FES") non bastano per gestire la missione AMIS fino a tale data. Gli Stati membri hanno quindi espresso la loro disponibilità a fornire contributi bilaterali aggiuntivi. Tali contributi dovrebbero essere convogliati nel Fondo per la Pace in Africa e gestiti dalla Commissione al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza dell'utilizzo dei fondi fino all'entrata in vigore del decimo FES.

(4) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei Fondi del nono Fondo europeo di sviluppo (FES)[2], fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del nono FES non possono più essere impegnati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

[1] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 108.
[2] GU L 156 del 18.6.2005.

Articolo 1

La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE riguardo ai contributi bilaterali aggiuntivi degli Stati membri gestiti dalla Commissione, è basata sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Modifiche secondarie del progetto di decisione possono essere concordate senza che il Consiglio debba adottare un'ulteriore decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Progetto

Decisione N. .../2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE

del

che consente contributi bilaterali aggiuntivi,
gestiti dalla Commissione, per la realizzazione
degli obiettivi del Fondo per la Pace in Africa

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000[1], riveduto dall'accordo[2] che modifica il suddetto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare l'allegato I, punto 8,

---

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[2] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27. Accordo applicato in via provvisoria a norma della decisione n. 5/2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'11 dicembre 2003, volta a destinare le risorse della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono FES alla creazione di un Fondo per la Pace in Africa[1], ha stabilito il necessario sostegno finanziario per l'istituzione di un Fondo per la Pace in Africa.

(2) Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007 ha riconosciuto che è necessario discutere urgentemente il finanziamento della missione dell'Unione africana in Darfur/Sudan (AMIS).

(3) Le risorse stimate messe a disposizione dalla dotazione intra-ACP per la ricostituzione del Fondo per la Pace in Africa fino all'entrata in vigore del decimo Fondo europeo di sviluppo ("FES") non bastano per gestire la missione AMIS fino a tale data. Gli Stati membri hanno quindi espresso la loro disponibilità a fornire contributi bilaterali aggiuntivi. Tali contributi dovrebbero essere convogliati nel Fondo per la Pace in Africa e gestiti dalla Commissione al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza dell'utilizzo dei fondi fino all'entrata in vigore del decimo FES.

(4) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del nono Fondo europeo di sviluppo (FES)[2], fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del nono FES non possono più essere impegnati.

(5) È opportuno pertanto stabilire la possibilità di contributi aggiuntivi da parte degli Stati membri dell'UE, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la Pace in Africa,

DECIDE:

---

[1] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 108.
[2] GU L 156 del 18.6.2005.

Articolo 1

Contributi volontari

Fino al 30 settembre 2007 ogni Stato membro dell'UE può fornire alla Commissione contributi volontari aggiuntivi per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la Pace in Africa a titolo del protocollo finanziario.

La Commissione è incaricata della gestione di tali contributi nel quadro del Fondo per la Pace in Africa secondo le procedure del nono Fondo europeo di sviluppo, salvo i disimpegni che verranno rimborsati agli Stati membri dell'UE in proporzione ai rispettivi contributi aggiuntivi volontari.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2007

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE
Il presidente